

AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 93.27.1 - Fax 06 93.27.38.66



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Su proposta del Dirigente U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - LOGISTICA N. <u>492</u> del <u>06 MAG. 2010</u>	
OGGETTO: Approvazione del Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.	
CENTRO DI COSTO: _____	
Tipo Atto : ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE	
Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.	
<u>06/05/2010</u>	IL DIRIGENTE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - LOGISTICA AZIENDA USL ROMA H Il Dirigente Amministrativo Dot. Anna Maria Giulianelli
Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio dell'Azienda	
IL DIRIGENTE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - LOGISTICA AZIENDA USL ROMA H Il Dirigente Amministrativo Dot. Anna Maria Giulianelli	
Parere del Direttore Amministrativo :	Drssa Cristina Matranga
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Data <u>6.5.2010</u>	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma <u>[Signature]</u>
Parere del Direttore Sanitario :	Dr. Vittorio Amedeo Cicogna
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Data <u>6/5/2010</u>	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma <u>[Signature]</u>
Il Direttore Generale	Dr. Alessandro Cipolla
Data <u>06 MAG. 2010</u>	Firma <u>[Signature]</u>

**IL DIRETTORE
AREA TECNICO ECONOMICA**

PREMESSO:

- **che** nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 100 del 02.05.2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **che** il predetto Decreto Legislativo è entrato in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla G.U.R.I.;
- **che** con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 163/2006 sono state abrogate, tra le altre, le seguenti norme:
 - il Decreto Legislativo 358/1992;
 - la legge 109/94, fatto salvo l'art. 8 della legge 18 ottobre 1942 n. 60, come modificato dalla citata legge;
 - il Decreto Legislativo n. 157/1995;
 - il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, per come espressamente indicato nell'art. 256 ¹;

- VISTI** gli artt. 97, 117 ⁶ e 118 ¹⁻² della Costituzione Repubblica Italiana;
- VISTO** l'art. 191 ² del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
- VISTO** l'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 "Lavori servizi e forniture in economia";
- VISTO** il D. Lgs. n. 53 del 20/3/2010;
- RITENUTO** opportuno procedere alla stesura di un unico regolamento per l'esecuzione di lavori, acquisizione di forniture e servizi in economia in ottemperanza alle norme sopra indicate;
- VISTO** lo schema di regolamento, costituito da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione (allegato A) e ritenuto meritevole di approvazione;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502 del 30.12.92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.02.93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** le LL.RR. nn. 18 e 19 del 16.06.94;
- VISTA** la L.R. 31/10/96 n. 45 - Norme sulla gestione contabile patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e successive modificazioni ed integrazioni;



AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (Roma)

Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in economia
- Art. 4 Tipologie e limiti di spesa inerenti i lavori affidabili in economia
- Art. 5 Lavori in economia concernenti beni sottoposti alla tutela D.Lgs. n. 42/2004
- Art. 6 Divieto di frazionamento
- Art. 7 Modalità di esecuzione
- Art. 8 Preventivi di spesa e/o offerte
- Art. 9 Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo
- Art. 10 Offerte anormalmente basse
- Art. 11 Garanzie
- Art. 12 Forma del contratto di cottimo fiduciario
- Art. 13 Contratti Aperti
- Art. 14 Piani della sicurezza
- Art. 15 Esecuzione dell'intervento
- Art. 16 Quinto d'obbligo
- Art. 17 Collaudo
- Art. 18 Pagamenti
- Art. 19 Elenco operatori economici
- Art. 20 Esclusioni
- Art. 21 Oneri fiscali
- Art. 22 Entrata in vigore
- Art. 23 Norma di rinvio

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure, da parte della Asl Roma /H (d'ora innanzi definita "Stazione Appaltante"), per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".
2. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento deve soddisfare i principi dell'efficacia, efficienza ed economicità.
3. Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti principi generali:
 - a) l'attività di acquisizione deve essere espletata, con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale d'approvvigionamento specificamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d'acquisto;
 - b) la pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure;
 - c) è garantito il rispetto del principio di imparzialità della Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla garanzia di parità di trattamento fra le imprese candidate.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione della Società.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. Ai sensi dell'art. 125 del codice l'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante o eventualmente assunto per l'occasione, a cura e sotto la direzione del Responsabile del Servizio e, se del caso, del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del codice per i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000,00 euro (euro cinquantamila/00).

4. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici ossia, a ditte esecutrici o prestatrici di lavori, servizi o forniture.

Art. 3 - Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in economia

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 smi , è ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, inferiore a 193.000,00 euro (euro centonovantatremila/00):

- a) - servizi di manutenzione e riparazione di cui all'allegato II. A , numero 1, al codice, numero di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 866;
- b) - servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta di cui all'allegato II. A , numero 2, al codice, numero di riferimento CPC 712, 7512 e 87304;
- c) - trasporto di posta per via terrestre ed aerea di cui all'allegato II. A , numero 4, al codice, numero di riferimento CPC 712, 7512 e 87304;
- d) - servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, numero 5, al codice, numero di riferimento CPC 742;
- e) - servizi finanziari, bancari ed assicurativi di cui all'allegato II.A, numero 6, al codice, numero di riferimento CPC 81, 812 e 814;
- f) - servizi informatici ed affini di cui all'allegato II.A, numero 7, al codice, numero di riferimento CPC 84;
- g) - servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, numero 8, al codice, numero di riferimento CPC 85;
- h) - servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, numero 9, al codice, numero di riferimento CPC 862;
- i) - servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, numero 10, al codice, numero di riferimento CPC 864;
- j) - servizi di consulenza gestionale ed affini di cui all'allegato II.A, numero 11, al codice, numero di riferimento CPC 865 e 866;
- k) - servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, numero 13, al codice, numero di riferimento CPC 871;
- l) - servizi di pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, numero 14, al codice, numero di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;

- m) - servizi di editoria e stampa di cui all'allegato II.A, numero 15, al codice, numero di riferimento CPC 88442;
- n) - servizi di eliminazione scarichi di fogna e di rifiuti, di disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, numero 16, al codice, numero di riferimento CPC 94;
- o) - servizi alberghieri e di ristorazione di cui all'allegato II.B, numero 17, al codice, numero di riferimento CPC 64;
- p) - servizi di collocamento e reperimento di personale di cui all'allegato II.B, numero 22, al codice, numero di riferimento CPC 64;
- q) - servizi relativi all'istruzione anche professionale di cui all'allegato II.B, numero 24, al codice, numero di riferimento CPC 92;
- r) - servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, numero 25, al codice, numero di riferimento CPC 93;
- s) - servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, numero 26, al codice, numero di riferimento CPC 96;
- t) - servizi di trasporto terrestre ed aereo ivi compreso il trasporto di elisoccorso;
- u) - servizi di collaudo, ispezione, analisi, monitoraggio, controllo e analisi tecnica;
- v) - servizi di musei e di esposizione in musei;
- w) - servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici;
- x) - servizi di portineria, di custodia e di vigilanza di edifici;
- y) - servizi di studio di fattibilità;
- z) - servizi di consulenza in materia di sicurezza;
- aa) - servizi di amministrazione di biblioteche;
- bb) - servizi di catalogazione e di archiviazione;
- cc) - servizi di bonifica di terreni da ordigni bellici;
- dd) - servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici;
- ee) - servizi di receptionist;
- ff) - servizi di verifica estintori;
- gg) - acquisto, installazione, noleggio di ponteggi compreso quanto necessario al montaggio ed allo smantellamento dei ponteggi;
- hh) - acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per edifici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici e strutture della S.A.;

- ii) - gestione, acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale;
- jj) - acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature di ogni tipo, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, cancelli automatici, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
- kk) - tinteggiatura dei locali di proprietà interni ed esterni, opera da falegname;
- ll) - spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
- mm) - spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
- nn) - spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
- oo) - acquisto di generi di cancelleria, accessori d'ufficio e spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio e depositi;
- pp) - spese per acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
- qq) - spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- rr) - spese per abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
- ss) - spese e servizi per divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- tt) - spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;
- uu) - spese per la certificazione aziendale;
- vv) - spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere; nonché spese necessarie all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- ww) - spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi anche in convenzione con soggetti terzi;
- xx) - spese per trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- yy) - spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e per acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- zz) - acquisto generi vari e piccole riparazioni;

- aaa) - spese per convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- bbb) - spese per tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;
- ccc) - spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari;
- ddd) - spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- eee) - locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni;
- fff) - beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;
- ggg) - spese minute degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;
- hhh) - spese sanitarie per:
- 1) Apparecchiature mediche;
 - 2) Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario;
 - 3) Apparecchi radiologici, tavolo per esami radiologici, stazioni radiologiche, sviluppatrici radiologiche, fluoroscopi, materiale per radiografie dentarie, apparecchi per radiografie, impianto a risonanza magnetica, macchine gamma;
 - 4) Termografi;
 - 5) Apparecchi per mammografia;
 - 6) Densitometri ossei;
 - 7) Sala di angiografia, presidi per angiografia, apparecchi per angiografia, apparecchi per angiografia numerica, presidi per angioplastica, apparecchi per angioplastica;
 - 8) Sistemi di diagnosi radiologica;
 - 9) Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler, rilevatore cardiaco a ultrasuoni, impianto a ultrasuoni, scanner a ultrasuoni, doppler a colori, apparecchiatura doppler, ecoencefalografi, ecocardiografi;
 - 10) Apparecchiature per immaginografia a risonanza magnetica, scanner a risonanza magnetica, scanner a risonanza magnetica nucleare;
 - 11) Apparecchi per spettroscopia;
 - 12) Apparecchi per tomografia;
 - 13) Scanner CT e CAT;
 - 14) Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione;
 - 15) Sistema di registrazione ambulatoriale di lungo periodo;

- 16) Elettroencefalografi;
- 17) Apparecchi per scintigrafia;
- 18) Elettromiografi;
- 19) Audiometri;
- 20) Elettrocardiogramma;
- 21) Attrezzature per oftalmologia;
- 22) Apparecchi cardiovascolari;
- 23) Tensiometri;
- 24) Elettrocardiografi;
- 25) Apparecchi di controllo delle funzioni cardiache, apparecchi per angiografia delle coronarie, cardiografi;
- 26) Apparecchi e presidi per diagnostica e radiodiagnostica, sistemi diagnostici, apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico, presidi diagnostici, strisce reattive, presidi radiodiagnostici;
- 27) Apparecchi per controlli urologici;
- 28) Apparecchi per stomatologia;
- 29) Apparecchi per immunoanalisi;
- 30) Laser medico per usi diversi dalla chirurgia;
- 31) Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità, strumenti portatili e chirurgici odontoiatrici, materiale odontoiatrico monouso, impianti dentari, materiale per profilassi dentaria, prodotti per protesi dentarie e ortodonzia;
- 32) Materiali medici, materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico;
- 33) Fasciature, grappette, suture, legature;
- 34) Contenitori per materiale anche aguzzo;
- 35) Protezioni per strumenti affilati;
- 36) Materiale per suture chirurgiche;
- 37) Emostatici riassorbibili;
- 38) Aghi di sutura, cateteri, cateteri a pallone, cannule, dilatatori, accessori per cateteri;
- 39) Apparecchi per puntura e prelievo di sangue, siringhe, aghi per uso medico, aghi per anestesia, aghi per arterie, aghi per biopsia, aghi per dialisi, aghi fistola, aghi per procedure radiologiche, aghi a farfalla, aghi epidurali, aghi per amniocentesi;
- 40) Tagliafili, bisturi, guanti chirurgici e lame;
- 41) Materiale di consumo ematologico;

- 42) Emoderivati, Plasmaderivati, Coagulanti, Albumina, Eparina, Organi umani, Sangue umano, Sangue animale;
- 43) Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio, sacche per plasma e per l'urina;
- 44) Kit sanitari;
- 45) Prodotti per l'incontinenza;
- 46) Materiale di prevenzione AIDS;
- 47) Cassette di pronto soccorso;
- 48) Materiale diagnostico e di dosaggio;
- 49) Filtri di plasma sanguigno;
- 50) Tubi di drenaggio;
- 51) Sonde;
- 52) Accessori di drenaggio;
- 53) Materiale ortopedico, grucce, ausili per la deambulazione, collari ortopedici, calzature ortopediche, articolazioni artificiali, stecche, apparecchi per fratture, punte e piastre;
- 54) Materiale di consumo odontoiatrico, prodotti per l'otturazione dentaria, denti in porcellana ed in resina acrilica, base di cemento, emostatici per uso odontoiatrico, prodotti per l'igiene della bocca;
- 55) Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica;
- 56) Apparecchi per gammaterapia;
- 57) Apparecchi di terapia radiologica;
- 58) Spettrografi;
- 59) Presidi per terapia radiologica
- 60) Incubatrici;
- 61) Litotritore;
- 62) Apparecchi per meccanoterapia;
- 63) Attrezzatura per fisioterapia e per psicoterapia;
- 64) Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori, maschere di inalazione, maschere ad ossigeno, Kit respiratori, tende per ossigenoterapia, apparecchi respiratori per uso medico, camere iperbariche, umidificatori per ossigenoterapia, impianto per la somministrazione di ossigeno, impianto per ossigenoterapia;
- 65) Terapia elettrica, elettromagnetica e meccanica, impianto elettromagnetico, apparecchi per elettroterapia, stimolatori;
- 66) Apparecchi medici a raggi ultravioletti;

- 67) Impianto per terapia meccanica;
- 68) Apparecchi medici a raggi infrarossi;
- 69) Sistema di chimica clinica;
- 70) Impianto di elettrochirurgia;
- 71) Apparecchi e strumenti per sala operatoria;
- 72) Tenda per uso medico;
- 73) Apparecchi per celioscopia;
- 74) Colposcopio;
- 75) Apparecchi per criochirurgia e crioterapia;
- 76) Apparecchi dermatologici;
- 77) Lampade operatorie;
- 78) Apparecchi per endoscopia e endochirurgia, endoscopi;
- 79) Strumenti chirurgici, Laser chirurgico, Cestini chirurgici, Vassoi chirurgici, Contenitori chirurgici, Sistemi di localizzazione e controllo in chirurgia;
- 80) Strumenti per anestesia e rianimazione, strumenti anestetici, maschere per anestesia, strumenti per rianimazione, maschere per rianimazione, Kit o pacchetti per epidurali;
- 81) Apparecchi per anestesia e rianimazione;
- 82) Sostegno funzionale;
- 83) Apparecchi per emodialisi, emodializzatori, filtri per dialisi, monitor individuali per emodialisi, apparecchio multiposto per emodialisi, materiale di consumo nefrologico, fluido renale, materiale di consumo per dialisi renale;
- 84) Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache, defibrillatore cardiaco, apparecchi per stimolazione cardiaca, stimolatori cardiaci, valvole cardiache, ventricoli cardiaci, parti ed accessori per stimolatori cardiaci, batterie per stimolatori cardiaci, apparecchi per chirurgia cardiaca, apparecchi per esami cardiaci;
- 85) Ausili ortopedici, impianti ortopedici, protesi ortopediche, apparecchi per osteosintesi e protesici;
- 86) Protesi chirurgiche, vascolari, cardiache, mammarie, mammarie interne ed esterne, endoprotesi coronarie;
- 87) Occhi artificiali;
- 88) Audioprotesi, parti ed accessori per audioprotesi;
- 89) Impianti cocleari;
- 90) Impianti otorinolaringoiatrici, laringi artificiali;

- 91) Impianto per la circolazione extracorporea, ossigenatore, riscaldatore di sangue e fluidi;
- 92) Dispositivi e prodotti medici vari, apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene, sterilizzatori, autoclavi;
- 93) Mobili per uso medico, letti medici, ortopedici, d'ospedale, motorizzati, lettini per esami psichiatrici, letti terapeutici, barelle, apparecchi di trazione e sospensione per letti medici;
- 94) Tavoli medici, tavoli di esame ed operatori;
- 95) Supporti per padelle;
- 96) Apparecchi per trasfusione;
- 97) Mobili per sale operatorie, tavoli esclusi;
- 98) Gabinetto per coltivazioni mediche;
- 99) Stazioni di lavoro odontoiatriche, poltrone dentistiche;
- 100) Provette per test;
- 101) Attrezzature di sollevamento per il settore dell'assistenza sanitaria;
- 102) Veicoli per invalidi, sedie a rotelle e apparecchiature connesse, sedie a rotelle a motore, parti e accessori di veicoli per invalidi e sedie a rotelle, parti e accessori di veicoli per invalidi, motori di veicoli per invalidi, dispositivi di sterzo di veicoli per invalidi, dispositivi di comando di veicoli per invalidi, telai di veicoli per invalidi, parti e accessori di sedie a rotelle, cuscini per sedie a rotelle, telai di sedie a rotelle, sedili di sedie a rotelle, ruote di sedie a rotelle, pneumatici per sedie a rotelle;
- 103) Apparecchi e strumenti per trasfusione e infusione, pompe per infusione, forniture per infusione, apparecchi per trasfusione sanguigna, presidi per trasfusione sanguigna;
- 104) Sistema di controllo dei pazienti a distanza, monitor, monitor respiratori, stazione centrale di controllo;
- 105) Ausili medici, ausili per anziani, ausili per disabili;
- 106) Apparecchiatura medica informatica;
- 107) Articoli di carta per uso ospedaliero, compresse di carta, sacchetti o involucri di carta per la sterilizzazione;
- 108) Indumenti per personale medico;
- 109) Prodotti farmaceutici;
- 110) Vaccini;
- 111) Prodotti oftalmologici;
- 112) Soluzioni mediche;

- 113) Prodotti per alimentazione parenterale e per perfusioni e soluzioni iniettabili e non in generale;
- 114) Trattamenti per dipendenze;
- 115) Agenti diagnostici;
- 116) Altri medicinali non terapeutici;
- 117) Reagenti e mezzi di contrasto;
- 118) Prodotti clinici;
- 119) Colture microbiologiche e ghiandole e relativi estratti;
- 120) Prodotti per la cura personale;
- 121) Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici, lenti a contatto, lenti correttrici anche intraoculari, lenti per occhiali ed occhiali anche da sole;
- 122) Pannolini e Pannoloni monouso;
- 123) Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico;
- 124) Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio, forniture per il trasporto e lo stoccaggio di cadaveri;
- 125) Attrezzature e forniture per medicina legale;
- 126) Acquisizione di beni e servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti e rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni della S.A

2. E' altresì ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i servizi tecnici professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro (euro centomila/00) di seguito indicati:

- a) prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del codice;
- b) incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- c) attività di supporto, limitatamente a quello tecnico, al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del codice;
- d) servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;
- e) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;

- g) servizi di direzione lavori, di assistenza al direttore lavori e di direttori operativi;
- h) servizi di verifica preventiva di interesse archeologico di cui agli artt. 95 e 96 del codice nonché indagini archeologiche.

3. E' altresì ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i servizi e le forniture di qualsiasi tipologia e nei limiti di spesa per ciascun rapporto di 193.000,00 euro (euro centonovantatre/00) nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. Per i beni e servizi oggetto di gare centralizzate regionali e/o di convenzioni Consip, la Stazione Appaltante provvede ad approvvigionarsi utilizzandone le specifiche risultanze, previa adozione di specifico provvedimento della Direzione Aziendale.

5. Le soglie di cui ai commi che precedono si intendono adeguate automaticamente in relazione alle modifiche dei limiti previsti dall'art. 28 del D. Lgs.vo n°163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 dello stesso Decreto Legislativo.

Art. 4 - Tipologie e limiti di spesa inerenti i lavori affidabili in economia

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori nei limiti e secondo le tipologie delle categorie generali di cui all'art. 125 comma 6 del codice ovvero:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori di qualsiasi natura e tipologia resi necessari per circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio ed indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. Le soglie di cui ai commi che precedono si intendono adeguate automaticamente in relazione alle modifiche dei limiti previsti dall'art. 28 del D. Lgs.vo n°163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 dello stesso Decreto Legislativo.

Art. 5 - Lavori in economia concernenti beni sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

1. Le disposizioni del presente articolo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

2. Per i lavori di cui al comma 1 che precede, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, anche nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.

3. I lavori in economia relativi ai beni di cui ai commi 1 e 2 che precedono possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000,00 euro (euro trecentomila/00).
- b) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000,00 euro (euro trecentomila/00).

Art. 6 - Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 7 - Modalità di esecuzione

1. La Stazione Appaltante opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato che, recepite le richieste degli organi e funzioni aziendali interessate, garantisce la coerenza degli affidamenti con gli obiettivi e le competenze dell'organo richiedente ai sensi del presente regolamento, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del vigente Atto Aziendale.
2. Il Responsabile del Servizio interessato per rendere più razionali l'esecuzione degli interventi, dei lavori e l'approvvigionamento dei materiali deve curare lo studio e la compilazione di capitolati d'oneri e fogli condizioni ove verranno inserite le condizioni generali di esecuzione degli interventi, se del caso, la formazione di campionari, perizie tecniche esecutive, prezziari e altri simili strumenti per l'analisi dei prezzi e il controllo dei costi.
3. Il Responsabile del Servizio interessato qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo indicherà il Responsabile Unico del Procedimento. In difetto, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui agli articoli 10 e 125, comma 2, del D.Lgs. 163/06 si intendono permanere in capo al Responsabile del Servizio in conformità al vigente Atto Aziendale.
4. In ogni caso, i fondi necessari per la realizzazione di lavori, servizi e forniture in economia possono essere anticipati dalla Stazione Appaltante con mandati intestati al Responsabile del Servizio ovvero al Responsabile del Procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
5. Per i soli lavori in economia di cui agli articoli 4 e 5 che precedono, la Stazione Appaltante deve corredare il programma annuale dei lavori dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Art. 8 - Preventivi di spesa e/o offerte

1. A seguito della richiesta di cui all'art. 7 comma 1, il Responsabile del Servizio ovvero il Responsabile Unico del Procedimento nominato provvede a richiedere la presentazione di preventivi di spesa o offerte, che devono pervenire in busta chiusa, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici idonei.
2. Il preventivo o le offerte di cui sopra devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e il

lavoro sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro (euro quarantamila/00), per i quali la stazione appaltante potrà procedere mediante affidamento diretto

4. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore anche nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale;
- b) nel caso di servizi e forniture di cui all'art. 3 comma 3 lettere c) e d) nei limiti di un importo non superiore a euro 193.000,00, nel caso di lavori di somma urgenza di cui all'art. 4 comma 1 lettera g) entro il limite di euro 200.000,00 e, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

5. Il ricorso ad un unico fornitore e' altresì consentito per motivi di urgenza, imprevisti ed imprevedibili comunque non conseguenti ad inerzia della ASL purché il lavoro, la fornitura o il servizio sia limitata alle esigenze non procrastinabili.

6. Le ditte prescelte a partecipare saranno invitate per mezzo di lettera di invito, da inviare, anche a mezzo telefax o via mail una volta attivato il sistema di PEC (posta elettronica certificata) che conterrà le informazioni circa la natura dei lavori, servizi e/o forniture da eseguire, le condizioni e modalità di esecuzione, i termini contrattuali del rapporto con la Stazione Appaltante e tutte le altre indicazioni necessarie per la produzione di un preventivo di spesa (modalità di pagamento, eventuale cauzione, penali, ecc.)

7. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

8. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali modificazioni.

Art. 9 - Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 8, comma 1, il Responsabile del Servizio ovvero il Responsabile del Procedimento nominato, nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi o offerte a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. I medesimi soggetti hanno facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il Responsabile del Servizio ovvero il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo o una sola offerta, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo o l'offerta presentata sia vantaggioso per la Stazione Appaltante. In ogni caso ne attesta la congruità.

3. Per i contratti aventi ad oggetto il servizio o la fornitura di importo inferiore ai 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e per quelli aventi ad oggetto lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro (euro quarantamila/00), effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi, il Responsabile del Servizio provvede all'ordinazione con lettera od altro atto idoneo secondo il vigente Atto Aziendale indicando le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in economia.

4. Per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui al comma 3 che precede, effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi, il Responsabile del Servizio adotta, previo nulla osta del Direttore Amministrativo, la necessaria determina in conformità al vigente Atto Aziendale e provvede all'ordinazione con lettera od altro atto idoneo indicando le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in economia.

5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 che precedono le condizioni specifiche di esecuzione devono prevedere:

- i. l'inizio ed il termine;
- ii. i prezzi;
- iii. le condizioni e le modalità di esecuzione;
- iv. i termini per l'espletamento delle prestazioni;
- v. le modalità ed i termini di pagamento;
- vi. la cauzione, se del caso;
- vii. le eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
- viii. le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per la Stazione Appaltante;
- ix. tutte le altre indicazioni necessarie a tutelare la Stazione Appaltante nel caso di inadempienza dell'assuntore.

6. Nel caso di acquisizione di forniture o servizi con la procedura del cottimo fiduciario, il contratto di cottimo dovrà prevedere, sempre, quanto segue:

- i. l'impresa garantirà che i beni oggetto di fornitura siano immuni da qualsiasi difetto sia se dipendente da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati;
- ii. per i servizi, l'impresa garantirà che essi servizi saranno svolti a regola d'arte e comunque nel rispetto delle prescrizioni e modalità stabilite dall'Azienda negli atti di gara ovvero nell'eventuale elaborato tecnico (progetto);
- iii. in caso di fornitura difettosa o non conforme alle prescrizioni, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell'offerta così come in caso di esecuzione di servizi non a regola d'arte ovvero non rispondenti alle prescrizioni, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 3 giorni, sabato e festivi esclusi, dalla notificazione della contestazione da parte della ASL. Qualora ciò non avvenisse, vi potrà provvedere l'Azienda, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa;
- iv. in caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui ai §§ che precedono, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda si riserverà la facoltà di applicare una penalità pro-die secondo le seguenti percentuali:
 - per ordini fino ad € 10.000,00 I.V.A. esclusa.....0,50%
 - per ordini superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 30.000,00 I.V.A. esclusa.....1,00%
 - per ordini superiori ad € 30.000,00 I.V.A. esclusa.....2,00%
- v. qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione dell'Azienda, potranno essere incrementate fino al loro raddoppio;
- vi. allorché l'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, decidesse di non risolvere il contratto, ogni consegna difettosa o non rispondente ai requisiti eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell'Azienda, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente § (iv);
- vii. la merce dovrà essere consegnata entro il termine indicato nell'ordinativo e comunque in ogni caso non oltre sette giorni dall'invio dello stesso, salvo che nell'ordinativo non sia riportata la dicitura urgentissimo, in tal caso la consegna dovrà essere effettuata perentoriamente entro le 24 ore;
- viii. per ogni giorno solare di ritardo, ovvero ora di ritardo per gli ordinativi urgentissimi, rispetto alla data fissata per la consegna, l'Azienda si riserva la

facoltà di applicare una penalità nelle stesse percentuali indicate nel precedente § (iv);

- ix. il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con l'ufficio ordinante, si configurerà come mancata consegna, con l'applicazione delle penalità sopra riportate;
- x. gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione;
- xi. l'Azienda avrà facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e/o della Lettera Invito e con la presentazione dell'offerta.

7. Nel caso di acquisizione di lavori con la procedura del cottimo fiduciario, il contratto di cottimo dovrà prevedere quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

8. Nel caso di acquisizione degli interventi con la procedura del cottimo fiduciario, il contratto di cottimo dovrà prevedere, altresì, l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza e coordinamento o dei suoi elaborati sostitutivi e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili.

9. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod.

Art. 10 - Offerte anormalmente basse

1. Nel caso di acquisizioni in economia di forniture o servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mod. in merito alla congruità delle offerte al fine di stabilire la soglia di anomalia.

2. Nel caso di acquisizioni in economia di forniture o servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs.

n. 163/06 e succ. mod., fermo restando invece il dovere di verifica della congruità delle offerte. Ai fini della valutazione della congruità dei prezzi acquisiti in sede di offerta, il responsabile del procedimento si può avvalere dei dati forniti dall'Osservatorio prezzi, dalla CONSIP, da indagini effettuate da altre AA.SS.LL. o AA.SS. o da rilevazioni prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti.

Art. 11 - Garanzie

1. L'organo competente, in sede di approvazione della lettera di invito per la presentazione dei preventivi di spesa o delle offerte, stabilisce per contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture di importo uguale o superiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00), l'obbligo della costituzione delle garanzie di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mod..
2. Per la presentazione dei preventivi di spesa o delle offerte, invece, di importo inferiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e, per lavori, di importo inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00), non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. mod.
3. Qualora richieste, le garanzie devono avere i contenuti previsti dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod.

Art. 12 - Forma del contratto di cottimo fiduciario

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta.
2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e per lavori qualora l'importo sia inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00), avviene a mezzo di scrittura privata non autenticata, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni.
3. Per i cottimi di servizi e forniture di importo uguale o superiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e per lavori qualora l'importo sia pari o superiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) i dirigenti interessati dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo, nella forma pubblica amministrativa o della scrittura privata ovvero dell'atto pubblico.

4. La disciplina di cui ai commi che precedono vige nei limiti di compatibilità e competenza con il vigente Atto Aziendale.

Art. 13 - Contratti aperti

1. Negli affidamenti di cui al presente Regolamento, ove possibile in relazione alla natura della prestazione, è consentito ricorrere anche a "contratti aperti" con tale termine intendendosi gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante.

2. Il ricorso ai "contratti aperti" è consentito:

- a) per i lavori, nel solo caso di lavori di manutenzione di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento;
- b) per le forniture e servizi, nel caso di prestazioni non predeterminate nel numero per le quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile.

3. In tali casi, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

4. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile del Servizio ovvero il Responsabile Unico del procedimento propone alla Stazione Appaltante l'ulteriore spesa, per un importo che comunque non può essere superiore:

- a) al valore complessivo pari all'originario importo posto a base della procedura;
- b) comunque non superiore a 200.000 Euro.

5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

6. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 14 - Piani Della Sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia dovrà essere rispettato il D.Lgs. n. 81/2008 smi. Il piano della sicurezza dovrà essere redatto in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).
3. Per le spese in economia per forniture e servizi dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 81/2008 smi.

Art. 15 - Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del Servizio o del Responsabile Unico del Procedimento che ne verificherà la regolarità, se del caso, per il tramite del "Direttore dell'esecuzione del contratto" di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ovvero del "Direttore dei Lavori" di cui agli artt. 119 e 130 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. all'uopo nominati dalla Stazione Appaltante rispettivamente per il caso di contratto di servizi o forniture ovvero di lavori.
2. Il "Direttore dei Lavori" ed il "Direttore dell'esecuzione del contratto", interno od esterno alla Stazione Appaltante, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei pubblici contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
3. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
4. Nel caso vi sia acquisizione di beni e servizi o di lavori in violazione dell'obbligo del preventivo impegno e della relativa copertura finanziaria ovvero senza valido contratto ai sensi di legge, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato prestatore ed il soggetto che abbia richiesto o consentito l'esecuzione della prestazione. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate e continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni. In tal caso, né il privato prestatore né il soggetto che abbia richiesto o consentito l'esecuzione della prestazione potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, ciò a nessun titolo, nemmeno a titolo di indebito arricchimento.

Art. 16 - Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni o servizi o dei lavori, l'appaltatore è obbligato a corrisponderla agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, sempre che l'importo complessivo sia inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 17 - Collaudo

1. I beni e servizi sono soggetti a collaudo e/o a verifica di conformità entro 60 giorni rispettivamente dalla consegna o ultimazione della prestazione.
2. I lavori sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione entro tre mesi dalla ultimazione ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il collaudo e la verifica di conformità è effettuato nei modi e termini di cui all'art. 120 D.Lgs. n. 163/2006.
4. Fermo quanto previsto al comma 3, nel caso in cui l'oggetto dell'intervento abbia ad oggetto apparecchiature ed attrezzature elettromedicali, la verifica e/o il collaudo è eseguito dall'U.O.S. Ingegneria Clinica in collaborazione con la Ditta affidataria dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie.
5. Per i beni e servizi, le garanzie di legge decorrono dalla conclusione del collaudo.

Art. 18 - Pagamenti

1. I pagamenti, salvo diversa determinazione, sono disposti entro sessanta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
2. Negli atti di affidamento possono essere previsti pagamenti in acconto con cadenza normalmente bimestrale.

Art. 19 - Elenco operatori economici

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Stazione Appaltante predispone, previa indagine di mercato o, ancora, scelti fra quelli abilitati al mercato elettronico ai sensi del DPR 101/02, l'Elenco degli operatori economici della ASL, differenziato in relazione alle tipologie di intervento da effettuare.
2. I soggetti invitati alla procedura oggetto del presente Regolamento sono scelti tra quelli iscritti al predetto Elenco con il criterio della rotazione. Il criterio della rotazione non è

applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

3. All'Elenco potranno essere iscritti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e di idonei requisiti di natura economica-finanziaria e tecnica-organizzativa.

4. L'iscrizione all'Elenco non fa sorgere alcun diritto alle imprese interessate ad essere consultate nelle procedure.

5. L'Elenco è soggetto a revisione almeno biennale.

6. L'affidamento di acquisizione di beni, servizi e lavori a cottimo fiduciario può essere effettuato:

- mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando;
- mediante affidamento diretto;
- mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) e nel rispetto del Regolamento dell'Azienda USL per lo svolgimento delle procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
- mediante ricorso al mercato elettronico di cui al Capo III del DPR 101/02 (*vigente fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti*);
- mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 s.m.i.;
- mediante adesione alle convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 Codice dei Contratti (D. Lgs 163/2006).

7. Nelle more della costituzione dell'Elenco e comunque fino alla sua costituzione, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si continuerà a fare uso dell'Albo delle imprese di fiducia della Stazione Appaltante già esistente.

Art. 20 - Esclusioni

1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di procedure concorsuali, contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale ed assistenza nella redazione di bandi, disciplinari, capitolati per gare e nell'esame e valutazione delle riserve degli affidatari, sono affidati su base fiduciaria con deliberazione della Stazione Appaltante e quindi il presente Regolamento non si applica a detti servizi.

2. Il presente articolo si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;

- b) di advisor tecnico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "IVA esclusa".

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione da parte del Direttore Generale della ASL ROMA H, abrogando i precedenti regolamenti in materia.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 e successivo D. Lgs. 53/2010, e, nei limiti di compatibilità, le disposizioni di cui alla Legge R.L. n. 45/96.

PROPONE

- 1) - di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) - di delegare, con successivo e separato atto, i Responsabili delle UU.OO.CC. Ingegneria Tecnico Sanitaria e Acquisizione Beni Servizi/Logistica, nonché il Responsabile della UOS Ingegneria Clinica, alla stipula dei contratti il cui affidamento sia stato disposto nell'osservanza del Regolamento per le spese in economia, e dunque al di sotto della vigente soglia comunitaria;
- 3) - di dare atto:
 - che il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa;
 - che dall'entrata in vigore del sopra citato regolamento, saranno totalmente disapplicate le precedenti procedure in materia di contratti in economia;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE


LETTA E VALUTATA la sopraesposta proposta di delibera presentata dal responsabile dell'Unità Operativa in frontespizio indicata;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;


DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto " Approvazione del Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori".
- Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Cipolla)



Allegati:

1. Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (All.A)
- 

DELIBERAZIONE N° 492 del 06 MAG. 2010
composta di n. 4 pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. 4 allegati

La presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ed è stata affissa all'Albo dell'Azienda

in data 06 MAG. 2010

IL FUNZIONARIO

AZIENDA U.S.L. ROMA - H
.....U.O. AA.GG.
Assistente Amm.vo
Sig.ra Marianna Buccafurri
K. Buccafurri

Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa Amministrazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

.....